SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

51° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 1995

Presidenza del vice presidente TURINI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2158) ***Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia,*** approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 2, 4, 5
LARIZZA *(Progr. Feder.), relatore alla Commissione* 3, 5
MASTROBUONO, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* ... 3, 4

DL 0532

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

I lavori hanno inizio alle ore 9,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2158) ***Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia,*** approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2158.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 12 dicembre scorso.

Propongo quindi di passare all'esame e alla votazione degli articoli partendo dall'articolo 7.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Do lettura dell'articolo 7:

Art. 7.

(Ruolo nazionale dei periti assicurativi)

1. È differito al 31 dicembre 1995 il termine previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, relativo alla decorrenza degli effetti della disposizione di cui all'articolo 4 della medesima legge. Gli ammessi a partecipare alla prima prova di idoneità per l'iscrizione nel ruolo nazionale di cui all'articolo 1 della predetta legge n. 166 del 1992 possono continuare ad esercitare transitoriamente l'attività di perito assicurativo fino alla comunicazione dell'esito della prova.

2. In attesa del riordino della Commissione nazionale per i periti assicurativi, prevista dall'articolo 7 della legge 17 febbraio 1992, n. 166, le materie e gli argomenti del programma di esame della prova di idoneità per l'iscrizione nel ruolo di cui al comma 1 del presente articolo sono individuati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede all'accertamento dei requisiti per l'iscrizione e per l'ammissione all'esame, cui possono partecipare i soggetti in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di laurea.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

7.1 TURINI

Al comma 2 dopo le parole: «diploma di istruzione secondaria superiore» *aggiungere le seguenti:* «ad indirizzo tecnico».

7.2 TURINI

Ho presentato l'emendamento 7.1 perchè ritengo opportuno sopprimere l'articolo 7. I periti assicurativi, in virtù dell'articolo 5 della legge n. 166 del 1992, hanno ottenuto una giustizia che reclamavano da molto tempo; ciò nonostante non sono ancora riusciti, a tutt'oggi, ad avere riconosciuta la loro specificità nelle perizie relative agli incidenti stradali. I motivi che spingono questa categoria professionale ad avanzare le proprie rivendicazioni derivano dal fatto che l'articolo 7 sovverte e stravolge sostanzialmente i contenuti della legge n. 166.

Come ricorderete, nella precedente seduta ho esaminato questo aspetto, non intendo pertanto dedicare ulteriore tempo a questioni a tutti ben note. Invito quindi a sopprimere l'articolo 7 o, in subordine, ad approvare la modifica da me proposta con l'emendamento 7.2.

LARIZZA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, abbiamo già discusso questo argomento nella precedente seduta. Non esprimerò un giudizio di merito sugli emendamenti presentati dal senatore Turini, sottolineo però che si è in presenza di un differimento di termini relativo a varie materie ognuna delle quali richiederebbe una differente regolamentazione. Si è già sottolineato come il metodo della legislazione diretta consenta di superare una serie di questioni legate alla decretazione accumulatasi nel corso degli anni. Per tale ragione sarebbe più utile che questo argomento fosse oggetto di un ordine del giorno piuttosto che modificare un articolo del disegno di legge n. 2158 che conseguentemente non potrebbe essere approvato dall'altro ramo del Parlamento entro la fine del presente anno. Più che per una valutazione di merito, è questa la vera motivazione che mi induce ad esprimere il parere contrario su entrambi gli emendamenti presentati dal senatore Turini.

MASTROBUONO, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è contrario ad entrambi gli emendamenti presentati dal senatore Turini per i motivi già esposti in una precedente seduta. Ho fatto distribuire i decreti che il Ministero dell'industria ha emanato nel 1993 e nel 1994 sulle prove di idoneità per l'iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi, con annesso l'elenco dei titoli di studio necessari.

Se fosse accolto l'emendamento 7.2, sarebbero ammessi all'esame soltanto i possessori di diploma di istruzione secondaria ad indirizzo tecnico; conseguentemente verrebbero esclusi da tale facoltà i possessori di diplomi di maturità classica, scientifica, artistica e magistrale, ma verrebbero inclusi alcuni diplomati in materie estranee a quella assicurativa (ad esempio i periti agrari). Esiste un carteggio intercorso tra il Ministero dell'industria e quello della Pubblica istruzione dal quale risulta che non si è ritenuto opportuno operare una discriminazione del genere.

L'articolo 7 si è reso necessario per non bloccare completamente l'attività amministrativa relativa alle prestazioni dei periti assicurativi. Il ricorso presentato al Tar dai periti industriali avrebbe infatti fatto in modo che non si potessero più ammettere persone nell'attività di perito assicurativo. Detto ricorso ha impedito lo svolgimento degli esami di idoneità.

L'approvazione definitiva dell'articolo 7 consentirà di portare alla normalità la gestione della legge n. 166. Sottolineo inoltre che il Tar del Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dai periti industriali: ricorso soccombente rispetto al merito della questione.

Viste le considerazioni testè indicate, unitamente a quelle generali espresse dai senatori, il Governo non può che esprimere parere contrario alla soppressione dell'articolo 7. Ricordo che in una precedente seduta, in occasione dell'esame di alcuni disegni di legge concernenti la capacità e l'incapacità professionale, questa Commissione ha iniziato, e non concluso, un ampio dibattito sulla responsabilità e sulla qualificazione delle categorie professionali rispetto alle specifiche attività, con l'obiettivo di una revisione generale della materia.

Alla luce di ciò il Governo potrebbe accogliere un ordine del giorno nel quale far confluire i contenuti degli emendamenti presentati dal senatore Turini.

PRESIDENTE. Stante la disponibilità del Governo, ritiro gli emendamenti 7.1 e 7.2 e presento il seguente ordine del giorno:

«La 10ª Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2158,

considerato l'articolo 5 della legge n. 166 del 1992, la cui lettera *d)* prevede come requisito per l'iscrizione nel ruolo dei periti assicurativi il diploma di scuola media secondaria superiore di indirizzo tecnico o la laurea, mentre la lettera *e)* esclude dalla prova di idoneità mediante esame scritto e orale coloro che risultano forniti di diploma di perito industriale in area meccanica o di laurea in ingegneria, siano iscritti nei relativi albi professionali ed esercitino l'attività da almeno tre anni;

tenuto conto del sostanziale sovvertimento delle citate disposizioni prodotto dall'articolo 7 del disegno di legge,

impegna il Governo

a) a voler dare piena e integrale attuazione ai contenuti disposti dalla legge n. 166 del 1992 per i quali categorie professionali come i periti industriali e gli ingegneri, regolarmente iscritti negli albi professionali istituiti con legge dello Stato, hanno dato un notevole contributo nelle varie sedi istituzionali, evitando altresì che eventuali forzature rischino di trovare spazio in eventuali provvedimenti normativi adottati dal Governo;

b) ad attenersi all'articolo 7 del decreto ministeriale del 9 settembre 1992, n. 562, per quanto concerne le prove d'esame necessarie a ottenere l'idoneità all'esercizio dell'attività di perito assicurativo.

(0/2158/1/10) TURINI, LORUSSO, LOMBARDI CERRI, PERIN, FERRARI Karl, CANGELOSI, LADU, PREVOSTO, PAPPALARDO, CAPONE

MASTROBUONO, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo è disponibile ad accogliere l'ordine del giorno. Vorrei soltanto far notare che il termine «sovvertimento» mi

sembra essere un pò troppo forte. Si sarebbe potuto a buon titolo parlare di «sovvertimento» qualora avessimo esentato dall'esame alcune categorie, laddove in questo caso abbiamo operato un ampliamento (che peraltro ci è stato detto essere necessario anche da parte del Ministero della Pubblica istruzione).

PRESIDENTE. Prima erano i periti e gli ingegneri specializzati nella meccanica ad operare in quella direzione; ora con questa inclusione di titoli di studio diversi dal punto di vista della tecnica mi sembra che un certo sovvertimento vi sia stato.

LARIZZA. *relatore alla Commissione.* Il relatore è favorevole all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Preso atto dell'orientamento del Governo non insisto per la votazione dell'ordine del giorno. Se non si fanno osservazioni, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 10,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE